

**UFFICIO DEL COORDINATORE DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE E  
DELL'ORGANIZZAZIONE**

**Delibera di G.M. n. 261 del 09.07.2003**

**REGOLAMENTAZIONE CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI (art. 19, 2° comma,  
CCNL 6.7.1995) NEI COMUNI DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DELLA BASSA  
ROMAGNA**

1. I tre giorni di permesso retribuito previsti dall'art. 19, comma 2, del CCNL del 06.07.1995 per motivi personali e familiari, compresa la nascita dei figli, sono fruibili anche non consecutivamente e/o attraverso il frazionamento in ore. In questo caso le ore annuali di permesso, indipendentemente dall'articolazione dell'orario di lavoro, ammontano a 18.
2. I permessi personali o familiari sono concessi per:
  - a. ricovero ospedaliero del coniuge, convivente, parente o affine entro il secondo grado;
  - b. malattia del coniuge, convivente, parente, o affine entro il secondo grado bisognoso di assistenza (ad esempio malattia di un bambino superiore a tre anni, ed oltre ai permessi previsti dalla Legge 53/2000);
  - c. accompagnamento del coniuge, convivente, parente o affine entro il secondo grado a visite specialistiche od esami diagnostici qualora si tratti di esami invasivi o visite mediche in casi di particolare gravità;
  - d. inserimento dei figli al nido o alla scuola materna;
  - e. candidatura ad elezioni politiche o amministrative;
  - f. morte di un parente o affine entro il quarto grado in quanto non rientra nell'ipotesi di permessi per lutto, limitatamente a 1 giorno;
  - g. assistere ad udienze nei procedimenti di cui si è parte in causa e nei quali vi è richiesta la propria presenza (esempio: Collegio di Conciliazione, separazione consensuale);
3. Ulteriori casistiche adeguatamente motivate e debitamente documentate possono essere valutate dal Responsabile dell'Ufficio Amministrazione del Personale ai fini della loro concessione.
4. Il dipendente nel caso di assenze per visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici, ove non sia possibile effettuarli al di fuori dell'orario di servizio, può usufruire del trattamento di malattia (art. 21 CCNL 6.7.95), da documentare con l'esibizione di certificazione rilasciata dalla Struttura sanitaria che ha erogato la prestazione.  
Nel caso in cui l'assenza sia inferiore ad una giornata, essendo esclusa la possibilità del frazionamento in ore della malattia, il dipendente potrà usufruire delle ore di permesso necessarie (debitamente documentate) da computarsi all'interno delle 18 ore di permesso di cui

al comma 1 della presente Regolamentazione, incluso anche il tempo per raggiungere la Struttura Sanitaria e ritorno.

5. I permessi giornalieri retribuiti sono sempre concessi al dipendente convocato dall'Autorità giudiziaria, limitatamente al tempo necessario per rendere la testimonianza.
6. I permessi si intendono debitamente documentati anche con un'autocertificazione del dipendente interessato, nei casi previsti dalla Legge.
7. Il permesso per lutto, normato ai sensi del contratto vigente, può decorrere a richiesta del dipendente, anche dal giorno lavorativo successivo all'evento e, salvo casi particolari, entro 7 giorni dall'evento.
8. In caso di diniego a richiesta avanzata dal dipendente per particolari esigenze personali, il Dirigente o il Responsabile dell'Unità Organizzativa dovrà formulare per iscritto le motivazioni ai sensi della Legge 241/1990.